

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 36

“PRESA D'ATTO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
CONTRO DIPENDENTE DELL'AZIENDA
- ACCANTONAMENTO -”

Prot. n. 915

Cremona, il 21/03/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 16/03/2016 - protocollo n. 903 il Tribunale di Cremona ha pignorato tutte le somme dovute nei limiti di legge dall'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale a dipendente individuato in ragione di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fino alla concorrenza del credito di cui all'atto di precetto comunicato al dipendente;
- L'Azienda è stata citata, quale terzo pignorato, a comparire dinanzi al giudice al Tribunale di Cremona all'udienza fissata per il giorno 15/06/2016 al fine di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., in cui vengono specificate le somme di cui è debitore in qualità di terzo pignorato nel procedimento;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 180/1950 “Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, che all'art. 2 recita:

“Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo v nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

- l'art 20 della legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012 n. 228 pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302 che ha apportato modifiche al procedimento di pignoramento presso terzi.

Rilevato che:

- La retribuzione mensile spettante al dipendente individuato dall'atto di pignoramento, in ragione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale ammonta a €. 1.934,83 lordi che, al netto delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, corrisponde a € 1.471,84 netti;
- Sulla suddetta retribuzione netta mensile vengono operate trattenute per un importo complessivo di € 295,74 a titolo di Pignoramento Abaco, che riducono l'importo netto ad € 1.176,10;
- La quota mensile pignorabile, calcolata nel rispetto del limite di pignorabilità di un quinto dello stipendio netto, è di € 230,63 per 45 mensilità;
- La metà dello stipendio, calcolato sulla retribuzione mensile netta decurtata delle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali è pari ad € 735,92;
- La somma delle trattenute relative al Pignoramento Abaco di € 295,74 e del Pignoramento di € 230,63 non supera la metà dello stipendio netto come sopra calcolato;

Ritenuto quindi disporre, a titolo cautelare, una trattenuta mensile della somma di € 230,63, pari ad un quinto calcolato sulla retribuzione mensile netta, a partire dall'elaborazione degli stipendi del mese di Marzo 2016;

Considerato necessario accantonare le somme trattenute, per l'importo complessivo presunto di €. 10.378,35, e renderle disponibili fino a successivo provvedimento del Tribunale di Cremona con la quantificazione del credito complessivo e dell'importo da trattenere e liquidare mensilmente a favore del creditore individuato;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto del pignoramento presso terzi notificato in data 16/03/2016 prot. n. 903 contro dipendente dell'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale, in ragione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, e contro l'Azienda stessa quale terzo pignorato;
3. di trattenere mensilmente, a titolo cautelare, dallo stipendio del dipendente la somma di €. 230,63 pari ad un quinto della retribuzione mensile netta erogata;
4. di imputare le somme trattenute al conto "*Ritenute al personale conto pignoramenti*";
5. di dare atto che l'individuazione del creditore, la quantificazione del credito complessivo e l'importo da trattenere mensilmente saranno definiti con successiva determina dirigenziale a seguito di successive disposizioni da parte del Tribunale di Cremona.
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio ragioneria controllo di gestione per quanto di competenza.



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emilio Tanzi

Emilio Tanzi